


# CLUB IGNORANTI

## STATUTO



### CAPO I - GENERALITA'

#### Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

L'anno 1889, il 2 settembre, si è costituita con sede in Padova, una Associazione denominata "CLUB IGNORANTI".

La sede dovrà sempre essere in Padova.

L'attuale sede è in Padova Corte Ca' Lando n. 7 e l'eventuale variazione della stessa non comporterà modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'emblema sociale è costituito da uno scudo su fondo bianco attraversato da una fascia azzurra con il motto "Charitas in Laetitia"; sono raffigurate nella parte superiore un'oca e nella parte inferiore una zucca di colore giallo oro.

#### Art. 2 - SCOPI E SETTORI D'INTERVENTO

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, operando nel settore della beneficenza indiretta sostenendo associazioni ed organizzazioni che operano a favore delle persone disagiate e in attività di assistenza sociale svolgendo attività di sostegno e sollievo verso soggetti svantaggiati.

Nello svolgere l'attività di beneficenza indiretta l'Associazione si impegna ad elargire erogazioni gratuite di denaro ad enti/associazioni senza scopo di lucro e che operano prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997. Inoltre viene escluso, come previsto dalla normativa, che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate dalle "ONLUS" possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.

L'Associazione altresì si impegna ad elargire erogazioni gratuite di denaro ad enti/associazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- a) devono essere enti senza scopo di lucro;
- b) devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997, nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo attivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati.

Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento e delle sue organizzazioni in tutti i momenti decisionali ed attuativi secondo criteri di pari opportunità e pubblicità, applicando continuamente i principi di solidarietà sia orizzontale che verticale.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate dall'art. 10 D.Lgs. N° 460.

### CAPO II - I SOCI

#### Art. 4 - ISCRIZIONE DEI SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le sue finalità, a seguito di domanda di ammissione completa di generalità e impegno a versare la quota associativa, sottoscritta da un Socio presentatore il quale sarà garante delle referenze del nuovo Socio.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo; l'eventuale diniego va motivato.

La qualità di Socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### Art. 5 - SOCI EFFETTIVI

I Soci effettivi si dividono in:

- a) Ordinari - versano la quota associativa ordinaria;
- b) Giovani, fino ai 30 anni - versano una quota associativa ridotta;
- c) Sostenitori - versano una quota associativa superiore alla ordinaria.

Le quote associative vengono definite annualmente dal Consiglio Direttivo.

La posizione dei Soci non sarà mai temporanea e la quota associativa è intrasmissibile.

I Soci effettivi che sono in regola con il pagamento della quota associativa, godono del diritto di voto attivo e passivo; essi partecipano e votano nelle Assemblee Ordinarie, Straordinarie e per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

#### Art. 6 - SOCI ONORARI ED EMERITI

Per particolari benemerite verso il Sodalizio, sono istituite le seguenti altre categorie di Soci:

- a) Onorari;
- b) Benemeriti;
- c) Emeriti.

In particolare i Soci:

- a) Onorari : vengono investiti del titolo dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio; ai Soci del Club di Ancona, Este, Trieste , Padova insigniti dall'Assemblea Nazionale dei Club Ignoranti del titolo di "Magnifico Ignorante", viene riconosciuto lo status di Socio Onorario.
- b) Benemeriti: vengono investiti del titolo dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio, dopo 40 anni di ininterrotta appartenenza all'Associazione o per particolari meriti.
- c) Emeriti: vengono nominati dal Consiglio Direttivo dopo 20 anni di ininterrotta appartenenza all'Associazione o per particolari meriti quale l'elevata e fattiva partecipazione alle attività del Club.

L'appartenenza all'Associazione dei Soci Onorari è gratuita e a tempo indeterminato; hanno gli stessi diritti dei Soci effettivi.

#### **Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI**

Ogni Socio ha il diritto di:

1. partecipare all'attività dell'Associazione usufruendo delle sue strutture e della sede sociale in conformità al Regolamento;
2. godere del voto attivo e passivo se in regola con il versamento della quota associativa annua;
3. essere informato sugli atti e progetti del Club attraverso l'affissione all'albo della sede , la pubblicazione su notiziari o sul sito web;
4. essere rimborsato per le spese regolarmente documentate relative ad iniziative disposte e autorizzate dal Consiglio Direttivo;
5. recedere senza alcun onere. Il diritto di recesso è un diritto potestativo, esercitabile ad iniziativa unilaterale dell'interessato e non è subordinato al preventivo assenso del Consiglio Direttivo;
6. godere di ogni altro diritto garantito dalle norme di Legge e dal presente Statuto.

#### **Art. 8 – CARICHE SOCIALI**

Ogni Socio può candidarsi solo per uno degli Organi collegiali dell'Associazione.

Gli eletti nei vari Organi dell'Associazione svolgono la loro attività gratuitamente, restano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci in regola con tutti gli adempimenti e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
- b) non essere incorsi in provvedimenti penali in genere;
- c) essere iscritti al Club da almeno due anni consecutivi.

#### **Art. 9 – DOVERI DEI SOCI**

Ogni Socio ha il dovere di:

1. versare la quota associativa annuale nei modi ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
2. partecipare all'attività dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fine di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, al solo fine di contribuire alla realizzazione delle finalità del Club;
3. tenere un comportamento animato da spirito di solidarietà e collaborazione sia verso gli altri associati sia verso gli altri soggetti con i quali entra in relazione a causa dell'attività associativa;
4. dichiarare di conoscere ed accettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e tutte le delibere approvate dagli organi sociali;
5. non svolgere alcuna azione che possa essere eticamente scorretta, in contrasto o pregiudizievole agli interessi dell'Associazione.

#### **Art. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Si perde la qualifica di Socio oltre che per morte o per recesso da notificarsi al Consiglio Direttivo, anche per morosità e per esclusione deliberata dallo stesso in caso di:

1. cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
2. violazione delle norme etiche e/o statutarie e/o regolamentari;
3. interdizione, inabilitazione o condanna, fallimento o commissariamento dell'associato per reati comuni in genere;
4. condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

#### **Art. 11 – SANZIONI**

In caso di comportamento personale difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo deferisce l'inadempiente al Collegio dei Probiviri che, in relazione alla gravità del fatto, può:

1. applicare, le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione;
2. proporre al Consiglio Direttivo l'esclusione dall'Associazione.

I Soci, a seguito della comunicazione scritta e preventiva dell'addebito, possono esercitare il diritto di contraddittorio e presentare controdeduzioni scritte al Collegio dei Probiviri (Art. 28), in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio.

### **CAPO III – ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 12 – ORGANI SOCIALI**

Vengono definiti gli Organi Sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

### **Art. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci aventi diritto purchè iscritti nel libro Soci da almeno 120 giorni dalla data di prima convocazione dell'assemblea; essa può essere convocata in sessione straordinaria per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, in sessione ordinaria in tutti gli altri casi.

Le sue delibere, prese in conformità alla legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea viene convocata con almeno dieci giorni di anticipo, rispetto alla data fissata per il suo svolgimento, a mezzo lettera indirizzata ai vari Soci o con modalità informatica e/o sul sito del Club con l'indicazione di data, orario, luogo di svolgimento e Ordine del Giorno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea fisserà anche la data per un'eventuale assemblea in seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta.

L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita e valida:

- a) in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno col voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti.

### **Art. 14 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI IN SESSIONE ORDINARIA**

L'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio sociale per:

1. eleggere i Consiglieri, i Revisori e i Provisori, allo scadere del loro mandato triennale;
2. approvare:
  - a) il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo;
  - b) la nomina dei Soci Onorari e Benemeriti su proposta del Consiglio;
  - c) eventuali altri argomenti che, per la loro rilevanza, vengano portati all'attenzione dell'Assemblea stessa.
3. prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e delle linee programmatiche del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci può essere altresì convocata:

- a) su richiesta scritta, motivata, del Collegio dei Revisori dei Conti diretta al Consiglio;
- b) su richiesta scritta, motivata, di almeno il 30% dei Soci in regola con la quota sociale.

### **Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI IN SESSIONE STRAORDINARIA**

L'Assemblea dei Soci si riunisce in sessione straordinaria per deliberare in merito allo Statuto o allo scioglimento del Club; è convocata:

- a) su delibera del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta scritta, motivata, del Collegio dei Revisori diretta al Consiglio;
- c) su richiesta scritta, motivata, di almeno il 40% dei Soci in regola con la quota sociale.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e valida per deliberare eventuali proposte di variante allo Statuto:

- a) in prima convocazione, quando è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto;
- b) in seconda convocazione, quando è presente almeno un terzo dei Soci aventi diritto.

L'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione (Art. 33) dovrà essere deliberato col voto favorevole di tre quarti degli associati in regola con le quote, ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile.

### **Art. 16 – L'ORDINE DEL GIORNO**

L'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci è approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; dovrà contenere le eventuali proposte presentate dal Collegio dei Revisori, o dai Soci richiedenti la convocazione dell'Assemblea stessa, come previsto dai precedenti Artt. 14 e 15.

### **Art. 17 – DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto i soli Soci presenti all'Assemblea, in regola con il pagamento della quota associativa effettuata entro il 31 marzo dell'anno solare in corso, nei termini di cui al n. 1 dell'art. 9 e con tutte le quote maturate nei confronti dell'Associazione.

Non sono ammesse deleghe.

### **Art. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo:

1. è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce, di norma, una volta al mese, esclusi i mesi di luglio e agosto, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo stesso ed ogni caso tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario;
2. è composto da undici membri, che durano in carica tre anni, e possono essere rieletti (Art. 8); è consentito ai Consiglieri ottenere rimborsi per spese sostenute per conto dell'Associazione, regolarmente autorizzate e documentate;
3. esprime le proprie decisioni a maggioranza dei presenti;
4. è fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio e di mantenere la riservatezza sugli argomenti trattati; qualora un Consigliere non fosse presente a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, egli viene considerato dimissionario.

Delle riunioni del Consiglio, verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Fa parte dell'Organo Sociale il Presidente del precedente Consiglio Direttivo che, quale Past President, partecipa alle riunioni con solo parere consultivo.

Il Consiglio, in caso di decadenza di uno o più dei suoi membri, per dimissioni od altra causa, provvederà alla sostituzione in base alla graduatoria ottenuta dai candidati alle ultime elezioni.

I nuovi eletti resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto prima della fine del mandato:

- a) quando l'Assemblea Sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) quando, per dimissioni date contemporaneamente da più Consiglieri, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo, l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente uscente, con funzioni di Commissario Straordinario.

#### **Art. 19 – I COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. eleggere fra i suoi componenti, con votazione segreta, il Presidente, i due Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, l'Addetto agli Interventi Sociali;
2. curare il conseguimento dei fini statutari;
3. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento; acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione in armonia con le finalità della stessa;
4. approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
5. approvare il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere unitamente alla relazione di accompagnamento;
6. deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione già deliberati dai Proibiviri;
7. redigere ed approvare, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, il Regolamento interno;
8. redigere il regolamento elettorale da presentare alla prima Assemblea utile per l'approvazione;
9. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica; può nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti;
10. nominare, in caso di necessità, commissioni con compiti e poteri particolari; i soggetti nominati devono riferire al Presidente;
11. impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea Sociale;
12. stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea Sociale ordinaria e straordinaria, comunicando la decisione a tutti i Soci a mezzo Posta o e-mail o Notiziario del Club;
13. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non siano contemplate da nessuna norma sociale;
14. curare l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre associazioni, società e pubblici poteri;
15. deliberare sulla destinazione delle elargizioni, in caso di mancata volontà degli offerenti;
16. stabilisce l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
17. propone i Soci Onorari e Benemeriti e nomina i Soci Emeriti.

#### **Art. 20 – L'ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

Nella prima riunione successiva alle elezioni, da tenersi entro 20 giorni dalle elezioni stesse, il Consiglio, convocato e presieduto dal consigliere anziano, elegge, con votazione segreta, le cariche sociali del Club.

#### **Art. 21 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta il Club nella sua interezza, è il depositario delle sue tradizioni e il regolatore e coordinatore delle attività dei vari Organi Sociali.

In particolare, il Presidente:

1. ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
2. convoca e presiede il Consiglio, fissando luogo, data e ora della convocazione e il relativo ordine del giorno e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; convoca inoltre l'Assemblea e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
3. firma gli atti e la corrispondenza;
4. fa osservare le norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento;
5. nomina, sentito il Consiglio Direttivo, le Commissioni operative e i coordinatori delle stesse;
6. mantiene i contatti con le Autorità locali;
7. attua ogni iniziativa per promuovere l'immagine del Club.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi; può eventualmente, ricandidarsi per l'elezione alle cariche sociali solo dopo aver assolto l'incarico di Past President per una consiliatura.

#### **Art. 22 – I VICE PRESIDENTE**

I Vicepresidente:

- a) vengono eletti, con votazione segreta, dal Consiglio Direttivo, che li sceglie fra i Consiglieri eletti, tenendo conto anche delle eventuali candidature proposte dal Presidente stesso;
- b) svolgono le funzioni a loro delegate dal Presidente.

Un Vice Presidente, su designazione del Presidente, assume la denominazione di Vice Presidente Vicario e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Art. 23 – IL SEGRETARIO**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei registri verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del registro degli aderenti dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei registri verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del registro degli aderenti dell'Associazione.

#### **Art. 24 – IL TESORIERE**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, entro 120 giorni, e quello preventivo, entro il 31 ottobre, accompagnandoli da idonee relazioni contabili.

Appone il proprio visto di controllo sulle richieste di pagamento o fatture presentate da fornitori o altri.

#### **Art. 25 – IL CERIMONIERE**

Il Cerimoniere presiede all'organizzazione e realizzazione di tutte le riunioni e gli incontri sociali:

- a) coordinando l'attività della Commissione Feste (se costituita);
- b) curando l'accoglienza e la sistemazione degli ospiti negli incontri;
- c) favorendo la reciproca conoscenza dei Soci.

#### **Art. 26 – ADDETTO AGLI INTERVENTI SOCIALI**

L'addetto agli interventi sociali:

- a) cura e mantiene i contatti con le Associazioni e/o Enti operanti nel sociale ed assistenziale;
- b) propone ed attua iniziative a favore degli utenti di tali Enti;
- c) coordina l'attività dei Soci impegnati.

#### **Art. 27 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) componenti effettivi nominati dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, con le modalità che regolano le elezioni del Consiglio.

Il Presidente del Collegio viene scelto dai Revisori stessi, nel loro ambito.

Il Collegio dei Revisori resta in carica per 3 (tre) anni.

In caso di dimissioni o di recesso di un componente effettivo nominato dall'Assemblea dei Soci, il suo posto, fino alla scadenza naturale del Revisore sostituito, sarà rimpiazzato in ordine di votazioni dai primi nella graduatoria che seguono l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale; in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Collegio proseguirà carente dei suoi membri fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originaria dei Revisori sostituiti.

Verifica periodicamente, almeno ogni trimestre, la regolarità formale e sostanziale della contabilità, accerta le giacenze di cassa, controlla la regolarità dei registri e redige verbale per ogni visita.

Controlla il bilancio consuntivo e predispone apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo stesso.

I membri del Collegio, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

#### **Art. 28 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri; durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi; il più anziano di età assume la presidenza del Collegio.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Presidente, Consigliere e di Revisore.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esprimere il proprio giudizio insindacabile in caso di:

- a) controversia fra Soci o di Soci con gli organi;
- b) indegnità o comportamento non conforme all'etica associativa.

Le sanzioni che può applicare sono: il richiamo, la censura, la sospensione; di ogni decisione dovrà essere informato il Consiglio Direttivo, che non può intervenire sulle sanzioni adottate.

Il Consiglio dei Probiviri, in caso di eccezionale gravità, può proporre la radiazione dal Club dei Soci ritenuti responsabili al Consiglio Direttivo, che, sentiti gli interessati, con voto a maggioranza, potrà, con motivata valutazione, applicare le sanzioni previste.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

### **CAPO IV – ASPETTI ECONOMICI**

#### **Art. 29 – PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dopo la liquidazione, è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per gli adempimenti connessi allo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore che svolgerà il mandato coadiuvato dal Vicepresidente e dal Tesoriere.

#### **Art. 30 – RISORSE FINANZIARIE**

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative, non restituibili né trasmissibili;
- b) contributi di Soci, di privati e di imprese pubbliche e/o private;
- c) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da attività connesse e funzionali alle finalità dell'Associazione in conformità al disposto D.Lgs. 460/97;
- e) donazioni o lasciti;
- f) entrate provenienti da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- g) fondi derivanti da eccedenze di bilancio.

### **Art. 31 – RENDICONTO ANNUALE**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni successivi all'esercizio; esso deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, di quelle direttamente connesse, delle attività commerciali marginali nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio ed a quella dei Revisori, è depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria d'approvazione.

### **Art. 32– AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA**

E' fatto divieto di distribuire anche, in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 33 – SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, ai sensi di questo Statuto (Art. 15).

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà, in conformità a quanto stabilito dall'art.10 comma 1° lettera f) D.lgs. 460/97, i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, sentite le proposte dell'Assemblea dei Soci, provvederanno alla destinazione del Patrimonio residuo dopo aver assunto il parere preventivo dell'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 662/96.

Viene fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **CAPO V – VARIE**

### **Art. 34 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Tutti coloro che aderiscono all'Associazione e/o svolgono attività nell'ambito della stessa quali Consiglieri, Soci o altro, hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento; essi accettano la piena e definitiva efficacia di tutte le decisioni particolari adottate dagli organi dell'Associazione.

### **Art. 35 – VERTENZE**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e di leggi vigenti in materia.

### **Art. 36 – ASSICURAZIONE**

I componenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di lavoro istituite a norma di Statuto e i Soci, sono assicurati contro i rischi previsti dalle norme di legge, connessi alle attività svolte.


Lo Statuto completamente rivisto e modificato in molte sue parti è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del 12 aprile 1987; variazioni sono state poi apportate dalle Assemblee del 6 maggio 1990, del 12 aprile 1992, Assemblea straordinaria del 22 gennaio 1995 e Assemblea del 14 aprile 1996.

Rivisto e modificato in conformità alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al D.L. n. 460/97, nell'Assemblea del 22 novembre 1998 e del 22 aprile 2007.

E' stato altresì modificato nell'Assemblea dei Soci del 10 aprile 2011 e, con delibera del Consiglio Direttivo 8 settembre 2011 sono state recepite le osservazioni al riguardo fatte dall'Autorità Regionale.

Lo Statuto rivisto, integrato e modificato è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'8 ottobre 2016.

IL SEGRETARIO  
Ing. Fabrizio LA FERRARA



IL PRESIDENTE  
Dott. Lucio TERRIN

